

agli uni, faccia nel tempo stesso male ad altri; 2° perchè il bene che fa, non sia sentito che da alcune classi; 3° perchè possa sopperirvisi in altro modo, rimediando con altri provvedimenti a quel male cui si vuol rimediare invece col privilegio.

Ora pel porto franco di Nizza non si verificano questi motivi di odiosità. È utile a quella provincia, e farà più vantaggio che danno alle altre. Oltre a questo, il porto franco di Nizza è veramente un vantaggio per tutta la popolazione; ed è un vantaggio che è restaurato dalla natura stessa delle cose, dalla posizione speciale della provincia di Nizza e dalle sue facili relazioni colla Francia e difficili con noi. Non è così del dazio di favore; mettete a confronto una città commerciale con altre egualmente commerciali, certo le altre città commerciali avranno diritto di dolersi se date a Nizza una diminuzione del dazio che non concedete alle altre. Dunque, sotto questo rispetto, il privilegio diventa veramente odioso. Non è nemmeno vero che a questo non si possa provvedere: si può benissimo, ed il provvedimento sta nel migliorare le strade.

Avete difficili comunicazioni, spesso e per molto tempo interrotte? Rendetele facili, sicure, perenni: questo dipende da noi, mentre non dipende da noi il cambiare le relazioni di Nizza colla Francia. Dunque, anche per questo riguardo, il privilegio del dazio di favore è veramente odioso.

È odioso anche nel terzo rispetto, perchè il dazio differenziale potrà essere favorevole ad alcune classi, alle classi che esercitano il commercio, che esercitano il trasporto, ma non è favorevole a tutta generalmente la popolazione, od almeno non lo è così immediatamente come la franchigia generale della provincia. Per questo rispetto io credo che, condotta la questione sopra il terreno pratico non si possa dire veramente che sia una contraddizione coi principii generali di giustizia l'accordare il porto franco alla provincia di Nizza.

Quando molte provincie vivono in società è inevitabile che vi siano di queste differenze: e ne abbiamo anche altre nello Stato. Se volete mantenere la strettezza dei principii, perchè dunque accordate un porto franco a Genova che non giova ai consumatori, ma agli speculatori? È un porto franco con condizione non larga, non utile che a pochi; e tanto peggio, ma è pur un favore ch'altri non hanno: dunque se volete stare alla vostra severità di principii, dovrete togliere anche questo.

Se non che quando sono più provincie associate, questa specialità di concessioni è inevitabile per il bene generale dello Stato, e perchè è spesso reclamata da circostanze speciali. Se voleste quella vostra severità fonte non di giustizia, ma di ingiustizia e di danni, perchè darestes a Casale un tribunale d'appello? Perchè ad alcuna provincia un collegio nazionale, e ad altre no? E via discorrendo di alcune concessioni speciali reclamate dal bene pubblico oltre che dal locale.

Vi sono molte e molte differenze di istituzioni che sono inevitabili nelle varie parti di uno Stato bene ordinato. Solo bisogna consultare se le circostanze sociali le consigliano. Ora, se mai ci è circostanza speciale in cui all'interesse della località si associ anche l'interesse generale dello Stato, si è quella di accordare un porto franco a Nizza, un porto franco generale per tutta la provincia, e di non accordarle punto la differenza di dazio d'introduzione in Piemonte.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Galli.

GALLI. Signori, dappoi la sua annessione agli Stati della real casa di Savoia, il contado di Nizza...

Voci. Forte! forte!

Altre voci. Vada alla tribuna.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato Galli di venire alla tribuna, altrimenti non si può intendere quello che dice.
Voci. Continui! continui!

GALLI. Signori, dappoi la sua annessione agli altri Stati della real casa di Savoia, il contado di Nizza ha sempre goduto di franchigie commerciali: queste franchigie che la loro necessità all'esistenza degli abitanti di quella provincia, le stipulazioni del contratto di dedizione, le diverse provvidenze sovrane in proposito emanate, ed il loro costante possesso, sembravano dover difendere da qualunque attacco, trovansi in oggi minacciate e dal progetto di legge presentato dal Ministero sulla riforma della tariffa doganale, che ne propone la riduzione, e dal progetto della vostra Commissione, che vuole l'abolizione del porto franco.

Nel sottoporre tali rispettive proposte alle vostre deliberazioni, il Ministero come la vostra Commissione hanno dovuto ugualmente riconoscere la posizione eccezionale del contado di Nizza, e sovra di una tal base vi è stato dimostrato dall'onorevole signor ministro delle finanze che le condizioni economiche e topografiche della contea comandano la conservazione di quel porto franco, e dal signor relatore della Commissione che la soppressione dei dritti differenziali sarebbe una vera ingiustizia, e così dall'uno e dall'altro che non devono venire ammesse, nè la soppressione, nè le riduzioni proposte di quelle franchigie commerciali.

Le gravi e convincenti considerazioni nelle quali i miei onorevoli colleghi della deputazione di Nizza mi hanno prevenuto, hanno compiuta una tale dimostrazione, e non mi lasciano ad aggiungere se non pochi e brevi riflessi.

Ci dice il Ministero, nei motivi del suo progetto di legge, che se propone d'imporre la metà del dazio generale stabilito coi trattati per le bevande si fermentate che distillate, importate dall'estero nel contado di Nizza, si è perchè calcolando i notevoli vantaggi che dice dovere derivare al contado dalle disposizioni di cui negli articoli 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51 e 52 del suo progetto, ha creduto opportuno e secondo giustizia, di procurare alle finanze qualche compenso.

Ma sussistono forse quei pretesi vantaggi di cui si vuole far pagare il compenso in lire 500 mila e più? Basta il rindare le disposizioni degli accennati articoli per convincersi del contrario.

L'articolo 42 dispone che le bevande si fermentate che distillate, gli olii e gli articoli compresi nella terza categoria di origine del contado, che saranno importati in Piemonte od in Sardegna, non andranno soggetti che alla metà del dazio stabilito colla tariffa vigente, quelli eccettuati che la tariffa stessa dichiara esenti, e che perciò verranno ammessi liberamente.

Ora, quali sono le merci cui è applicabile questa riduzione della metà del dazio?

L'olio, il vino, gli aranci, i limoni.

L'olio che si spedisce annualmente da Nizza in Piemonte non eccede i 140 o, tutto al più, i 150 quintali metrici ed il favore di cui tale merce godrebbe sopra le provenienze estere di simile genere ascende a lire 1400 o 1500, importare della diminuzione di lire 10 per ogni 100 chilogrammi sull'accennata quantità.

Il vino d'origine di quel territorio, importato al di qua delle Alpi, non può, dappresso le risultanze dei registri della dogana, calcolarsi a più di 24 o 25 ettolitri, ed avremo per ciò su quell'articolo un abbandono di 120 a 125 lire.

Che se a quelle due somme si aggiungono lire 1500, importare della metà del dazio di cui approfitterebbero gli aranci ed i limoni di Nizza spediti in Piemonte in una quantità che